

² Per completezza espositiva non può tuttavia sottacersi quella giurisprudenza che, con una pronuncia isolata, si è invece arrestata su posizioni più intransigenti, stabilendo la necessità dell'utilizzo del formulario anche per la "movimentazione" dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione al luogo scelto per il *deposito temporaneo* in considerazione del fatto che in ogni caso, seppur si è giuridicamente all'interno di una fase antecedente al *deposito temporaneo*, nel momento in cui si effettua "l'instradamento" si deve già parlare di *trasporto* di rifiuti e quindi di una *attività di gestione dei rifiuti*. (Cass. Pen., Sez III, n. 17460 del 2012).